

Cosa può (e cosa non può) fare la Cedu sugli stati che aderiscono

A giorni di distanza dalla sentenza, sfumata la libidinosa cavalcata mediatica di chi ha cercato di legittimarvi i propri interessi, resta ancora da capire per quale ragione la Corte si lasci andare a simili ingerenze, quali l'imposizione in un contesto di modelli giuridici che gli sono estranei

di Federico Lorenzo Ramaoli

Dopo la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva abbattuto le barriere legislative di tutti gli Stati dell'Unione che precludevano il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con una sua pronuncia destinata forse a rimanere degli annali, torna sullo stesso argomento. E nel tornarci, condanna l'Italia, rea, secondo la Corte, di non prevedere idonei meccanismi di tutela per le coppie omosessuali. Non si dice necessariamente il matrimonio propriamente detto, ma si vuole piuttosto alludere al riconoscimento legale delle coppie di fatto, o un istituto giuridico, comunque, che possa tutelare tali coppie fornendo loro almeno alcuni dei diritti che spettano alle coppie sposate.

La sentenza giunge proprio ora che il disegno di legge Cirinnà, riguardante proprio questa materia, è all'attenzione del Senato, con una cascata di emendamenti, tanti compromessi, e pochissimi contrari. La controversia giuridica nasce da tre coppie omosessuali, che lamentavano innanzi alla Corte di Strasburgo (che è bene ricordare non essere un organo della UE, ma del Consiglio d'Europa) la violazione dei propri diritti fondamentali. Secondo i ricorrenti, il diniego dell'Italia del riconoscimento legale delle unioni omosessuali violerebbe l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Secondo l'art. 8, infatti:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Il trend legislativo e giurisprudenziale, soprattutto sovranazionale, sembra essere ormai consolidato. Ci si riferisce, qui, all'annoverare il diritto delle coppie omosessuali a contrarre matrimonio come un «diritto umano». Posto che la qualificazione giuridica di «diritto umano» è quanto mai labile e dibattuta (che cosa sono i diritti umani? cosa li distingue dagli altri diritti? e soprattutto, quali sono?), ci si chiede come sia possibile, sempre giuridicamente, far rientrare nel novero dei diritti umani non tanto il diritto al matrimonio, ma il diritto a ridefinire secondo propri canoni e criteri l'istituzione giuridica del matrimonio.

A tal proposito, è bene ricordare che la CEDU è quella carta fondamentale che i 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno sottoscritto, a tutela di quel nucleo fondamentale di diritti inerenti da vicino alla persona umana. Si tratta, per esempio, del divieto della tortura, del divieto di essere



arrestati senza un regolare processo, del divieto di vedere repressa la propria libertà d'espressione o di religione. La questione giuridica che, pertanto, viene a rilevanza è duplice: da un lato ci si chiede se il diritto a ripensare giuridicamente il matrimonio, se del caso abbattendone le barriere legali poste dall'ordinamento, possa essere qualificato come un diritto umano; dall'altro, e

La Corte, nelle sue motivazioni, ricorre anche ad argomentazioni che risultano poco attinenti alla CEDU stessa ma più conformi a un lessico mediatico

in modo più stringente, ci si chiede se l'art. 8, posto a tutela della vita familiare, possa essere violato semplicemente dal diniego dell'Italia di cambiare la propria definizione di matrimonio.

Per quanto riguarda la prima questione, sembra ancora una volta che la questione venga affrontata da un punto di vista più mediatico che giuridico. La Corte, nelle sue motivazioni, ricorre anche ad argomentazioni che risultano poco attinenti alla CEDU stessa: si dice, a titolo di esempio, che l'Italia è l'unica democrazia occidentale a non prevedere la disciplina giuridica delle unioni omosessuali (in realtà non è così, per esempio vi è anche la Grecia, a meno che il Paese che ha inventato la democrazia debba essere escluso dal novero delle democrazie occidentali), o che, allo stato, la maggioranza dell'opinione pubblica italiana sarebbe ormai favorevole all'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento. Salta agli occhi, se si vuole analizzare la questione da un punto

di vista giuridico, come la disamina giudiziale dell'organo che è chiamato a giudicare di una controversia di fronte ad un Tribunale deve prescindere dall'opinione pubblica, e basarsi unicamente sui testi legislativi. Ancora una volta, se l'onda emotiva della questione si sostituisce alla legge, nelle aule di tribunale, nazionali come sovranazionali, regnerebbe l'arbitrio. L'affermazione, imprecisa, secondo la quale l'Italia sarebbe l'unica democrazia occidentale a non prevedere una disciplina legale delle unioni civili per coppie omosessuali, è ancora una volta uno strumento di pressione che nessun peso, a rigor di logica, potrebbe avere sul processo decisionale dei giudici. Si ricorda, ancora, che anche Paesi come la Russia e come la Turchia sono membri del Consiglio d'Europa, e non si capisce quale, in un prossimo futuro, potrà essere la posizione della Corte circa questi Paesi, le cui culture sono notoriamente avverse all'introduzione del c.d. «matrimonio gay» o forme equiparate.

Per quanto riguarda la seconda questione, ossia se la questione possa essere fruttuosamente ricondotta all'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU, non si può che muovere una semplice osservazione. Il rispetto della vita familiare di cui all'art. 8, a giudizio di chi scrive, deve essere innanzitutto inteso in forma negativa. Il secondo comma dello stesso articolo, ove si afferma che l'autorità pubblica non può ingerirsi nella vita familiare, chiarisce proprio il suo ambito di applicazione. L'articolo è quindi volto a tutelare il nucleo familiare dalle ingerenze della pubblica autorità, e non postula, come si vorrebbe qui affermare, il diritto dei singoli ad imporre alla pubblica autorità la propria visione di famiglia. Si tratta di una libertà dallo Stato, e non, necessariamente, del diritto di imporre allo Stato il riconoscimento di una certa visione di famiglia che esso, nella sua sovranità, non riconosca nella propria legislazione. Se così non fosse, chiunque potrebbe, tramite la clausola dell'art. 8, imporre il riconoscimento di tutta una serie di diritti a situazioni che l'ordinamento non riconosce, senza alcun fondamento giuridico.

Quando l'art. 8 parla di vita familiare, quindi, si deve qualificare la fattispecie ai sensi della legislazione vigente, e non, come si vorrebbe qui fare, scardinando la legislazione dello Stato in materia di famiglia per adattarla alle esigenze dei singoli ricorrenti. Inoltre, se si volesse procedere ad una interpretazione storicamente contestualizzata, diverrebbe immediatamente evidente che, al tempo di sottoscrizione della CEDU nel 1950, nessuna delle Alte Parti Contraenti avrebbe ricondotto al significato di vita familiare quello delle unioni omosessuali.

Ricavare in via interpretativa dalla disposizione citata il diritto a creare la propria figura matrimoniale (indipendentemente dal termine usato) pone una grave problematica di certezza del diritto, oltre ad ampliare indefinitamente i confini della categoria dei diritti umani, in cui, da oggi, potrà essere accostato il diritto fondamentale a non subire torture al diritto fondamentale a riconoscere il c.d. «matrimonio gay» o unioni

equiparate. La problematica di certezza del diritto che viene a rilevanza, in questo caso, è ancora una volta insita nel fatto che il «diritto al matrimonio» venga concepito su una base puramente soggettivistica e volontaristica. Sulla scorta di questa qualificazione, si

dovrebbe logicamente dedurre che qualsiasi limitazione della libertà di contrarre matrimonio, concessa alla pura volontà delle parti, debba essere considerata per ciò stesso lesiva della natura umana. Ogni legislazione in materia di famiglia diverrebbe così in un certo qual modo precaria, e concessa unicamente alle prete soggettive, più che ad una disamina giuridica fondante dell'attività del Legislatore.

Un altro punto critico della decisione della Corte di Strasburgo è quello relativo al margine di discrezionalità concesso agli Stati membri. La Corte, infatti, non si propone come proprio obiettivo quello di procedere all'omologazione e all'avvicinamento delle legislazioni dei 47 Stati membri, quanto piuttosto quello di tutelare quel nucleo fondamentale di diritti umani, tenendo comune conto delle peculiarità di ogni singolo Stato e del suo sistema giuridico. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda la laicità: secondo la Corte, in diverse pronunzie, la laicità italiana non è la laicità francese, che a sua volta non è la laicità degli

Durante la disamina delle controversie, la Corte dovrà tenere conto delle peculiarità dei singoli ordinamenti, senza sforzare un modello, una visione, un certo tipo di diritto

altri Paesi. Durante la disamina delle controversie, la Corte dovrà tenere conto delle peculiarità dei singoli ordinamenti, senza sforzare un modello, una visione, un certo tipo di diritto su di un contesto che non gli è proprio. Così, a titolo di esempio, nella celebre sentenza Lautsi (quella inerente al crocifisso nelle scuole), la Grande Camera statuiva che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non costituiva violazione della Convenzione, proprio in virtù del margine di discrezionalità concesso ad ogni Stato di disciplinare il proprio ordinamento

in materie così delicate. Lo Stato, quindi, ha il diritto di darsi un proprio volto, e al di fuori di quel nucleo di diritti fondamentali, la Corte non si è mai arrogata il diritto di incidere su quella domestic jurisdiction che essa stessa aveva definito inviolabile.

Non si intuisce, pertanto, per quale ragione la Corte, ora, non solo si ingerisca nel margine di discrezionalità concesso agli Stati per disciplinare il proprio sistema ordinamentale in accordo con i propri principi e la propria storia, ma arriva ad affermare, come già detto, che l'Italia dovrebbe introdurre nel proprio ordinamento quell'istituto che, ormai, la maggior parte degli altri Stati riconosce. Lo stesso intento di omologazione che la Corte sembra aver sempre rifiutato, proprio perché tale non scoppia non gli è proprio, sembra ora essere l'effetto di questa sentenza. E se la Corte di Strasburgo si era sempre differenziata dagli altri organismi internazionali per la più elevata effettività della tutela giurisdizionale offerta (i singoli possono facilmente proporvi ricorso), sembra con questa pronuncia essersi allineata ad organi internazionali deputati alla proclamazione di generiche dichiarazioni d'intenti.

Resta da vedere, a questo punto, se il Governo italiano proporrà appello, e se la Grande Camera, come nel caso Lautsi, ribalterà il verdetto di primo grado. Quello che emerge, finora, è ancora una volta un'emotività e un sensazionalismo che, necessariamente, finiscono per alterare il rigore logico che dovrebbe contraddistinguere l'iter argomentativo di un giudice. Questo, unitamente all'esasperato soggettivismo, non può che porre, come detto, un grave problema di certezza del diritto.

Quello che bisogna auspicare, ora, non è l'esito in un modo o nell'altro della controversia: bisogna piuttosto auspicare che l'attività giurisdizionale venga svolta secondo diritto, e che ogni elemento emotivo e non giuridicamente rilevante rimanga al di fuori delle aule di tribunale. ■



COMITATO
DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI

CONSIGLI OPERATIVI CONCRETI PER CONTRASTARE L'INTRODUZIONE DELL'IDEOLOGIA GENDER NELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO.

Come agire e che cosa fare

- Ogni genitore deve vigilare con grande attenzione sui programmi di insegnamento adottati nella scuola del proprio figlio
- In particolare, va attentamente letto e studiato uno strumento denominato "poF" (piano offerta formativa). In esso devono essere elencate chiaramente tutte le attività d'insegnamento che la scuola intende adottare (attenzione: in alcuni casi il poF è annuale, in altri triennale!)
- I genitori devono utilizzare lo strumento del "consenso informato": devono, cioè, dichiarare per scritto se autorizzano, oppure no, la partecipazione del proprio figlio ad un determinato insegnamento. Il consenso va consegnato in segreteria e protocollato (obbligo di legge).
- A questo punto, si deve avere ben chiaro che gli insegnamenti scolastici sono di due "tipi": * insegnamenti curricolari, cioè obbligatori (ad esempio: italiano; matematica, ecc.); * insegnamenti extracurricolari, cioè facoltativi, dai quali è lecito ritirare il figlio.
- Nel caso di insegnamenti curricolari (ad esempio, insegnamento delicato a scienze naturali, con nozioni sul corpo umano e sue funzioni, compresa la funzione riproduttiva) si raccomanda che i genitori vigilino con grande attenzione, intervenendo sul singolo insegnante e/o sul dirigente scolastico, qualora si scorgano impostazioni in contrasto con i propri valori morali e sociali di riferimento. Come sempre, più genitori si associano, maggiore è la forza di contrasto.
- Ad oggi, l'insegnamento "gender" è possibile soprattutto nei programmi di educazione all'affettività e alla sessualità, oppure nei percorsi di "contrasto al bullismo e alla discriminazione di genere". Sono insegnamenti extracurricolari ed è soprattutto a questi che si deve prestare speciale e massima attenzione
- Il consenso/dissenso deve essere formulato per ciascun singolo percorso/progetto/insegnamento (non deve essere generico), va depositato in segreteria e deve essere protocollato (obbligo di legge)
- Il genitore ha il diritto di chiedere tutti i chiarimenti che vuole, coinvolgendo ogni istituzione scolastica, ad ogni livello: consiglio di classe, consiglio di istituto, consiglio dei professori, dirigente scolastico/preside.
- Si raccomanda di informare e coinvolgere le associazioni dei genitori:
 - Age segreteria.nazionale@age.it
 - Associazione Non si tocca la famiglia info@nonsitoccalafamiglia.org
 - Associazione Comitato Articolo 26 info@comitatoarticolo26.it
 - Comitato famiglia educazione libertà comitato.fel@gmail.com
 - Associazione Nonni 2.0 associazione@nonniduepuntozero.eu
 - Associazione Si alla famiglia danielabz@me.com
 - La Manif Pour Tous Italia segreteria@lamanifpourtous.it
 - Associazione Famiglie numerose segreteria@famiglienumero.org
- L'articolo 30 della costituzione italiana e l'art. 26 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sanciscono il diritto dei genitori all'educazione ed istruzione dei figli: ogni genitore ha grande potere decisionale e - cercando di aggregare altre famiglie - la possibilità d'intervento sugli organismi scolastici diventa tanto più forte e positiva, soprattutto se sostenuta da un'associazione genitori accreditata

Un forte appello a tutti i genitori affinché si sentano protagonisti diretti, offrendosi come "rappresentanti di classe" ed entrando a far parte dei "consigli di istituto".